Codice A1604C
D.D. 19 ottobre 2026, n. 754
Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato Cadonasso (codice identificativo SMAT POZ0983 - ROC0603), ubicato nel Comune di Borgomasino (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

ATTO DD 754/A1604C/2026 DEL 19/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato Cadonasso (codice identificativo SMAT POZ0983 - ROC0603), ubicato nel Comune di Borgomasino (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *"Torinese"*, d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d'Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 26/3/2026 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 58 del 26/3/2026 con la documentazione corredata dagli atti a firma dei professionisti incaricati dal gestore - dott. geol. Mario Naldi e dott. agr. Stefano Fioravanzo - a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. del pozzo potabile denominato *Cadonasso* (codice identificativo SMAT POZ0983 - ROC0603), situato nel Comune di Borgomasino (TO) - dati catastali di ubicazione dell'opera: foglio di mappa n. 10, mappale n. 105 - quota altimetrica 307 metri s.l.m..

A seguito dell'esame della documentazione tecnico-amministrativa e degli elaborati allegati all'istanza, il Settore A16.04C *Tutela e uso sostenibile delle acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, con nota in data 3/6/2026, ha comunicato al proponente che la relazione agronomica a firma del dott. agr. Stefano Fioravanzo allegata all'istanza non comprende una proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, nonostante sia stata rilevata nell'area la presenza di appezzamenti agricoli a conduzione viticola. Per questo motivo è stato richiesto al proponente di integrare la documentazione determinando la classe di gestione agronomica del suolo, come previsto dall'allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, che risulta necessaria al fine di individuare le pratiche agronomiche ammesse e, di conseguenza, le relative prescrizioni di gestione; a tal proposito si ribadisce che, ai sensi del medesimo regolamento regionale, è fatto divieto alle aziende di fare qualsivoglia uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari all'interno delle aree sottoposte a salvaguardia, se non previa sottoscrizione di un Piano, che deve essere trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.
Con la medesima nota si è fatto presente al proponente che, ai sensi della vigente normativa in

materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13, in data 2/4/2026 e che, in attesa della documentazione richiesta, il procedimento di definizione dell'area di salvaguardia rimane sospeso; una volta ricevuto quanto richiesto, il Settore A16.04C, verificata la conformità della documentazione, provvederà a riavviare lo stesso e ad adottare il relativo provvedimento.

Il proponente - S.M.A.T. S.p.A. - con nota in data 10/8/2026, ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa, facendo pervenire quanto richiesto.

Il Settore A16.04C - valutato quanto ricevuto - ne ha preso atto ritenendolo esaustivo e riavviando il procedimento amministrativo ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che il pozzo è situato a Nord-Est del centro abitato, all'interno di un manufatto interrato, con muri perimetrali; a lato del pozzo è presente il locale tecnico fuori terra di servizio all'impianto. L'areale nell'intorno del pozzo si presenta come un pendio degradante verso Sud caratterizzato da aree a bosco e prative.
Dal punto di vista geologico, il territorio comunale di Borgomasino ricade all'interno dell'anfiteatro morenico di Ivrea, in posizione frontale, al limite con la pianura terrazzata del fiume Dora Baltea. I depositi sono rappresentati da termini sciolti, a grana variabile e molto eterogenea, che va da massi di alcuni metri cubi a sedimenti finissimi limoso-argillosi, questi ultimi distribuiti sia in livelli e strati, sia a livello intergranulare entro la frazione più grossolana, impartendo una generale situazione di scarsa permeabilità o, addirittura, di impermeabilità. Solo localmente, per condizioni granulometriche particolari (presenza di livelli sabbiosi, sabbioso-ghiaiosi, con ridotta matrice argillosa) possono essere presenti falde modeste e, comunque, di significato locale. Il substrato degli anfiteatri morenici è costituito da sedimenti più antichi del Pleistocene inferiore e Pliocene, rispettivamente di ambiente continentale e di ambiente marino, entro i quali possono essere presenti livelli discretamente permeabili, contenenti delle falde in pressione.
In sintesi, la successione litologica si può così sintetizzare:

- un complesso superficiale, costituito da materiali prevalentemente grossolani, legato all'avanzamento del ghiacciaio (Pleistocene); è caratterizzato da ghiaie e sabbie con matrice fine più o meno abbondante (limo o argilla);
- un complesso sottostante costituito da:
- depositi continentali lacustri e fluvio-lacustri, con un'alternanza di livelli argillosi e sabbioso-ghiaiosi in facies "Villafranchiana" (Pliocene-Pleistocene), con resti vegetali e con subordinati strati ghiaiosi (livelli produttivi);
- depositi marini (serie pliocenica), con livelli a granulometria fine, argillosa e/o limosa, praticamente impermeabili, inframmezzati da livelli a grana più grossa e a discreta permeabilità.

Nell'ambito dei complessi geologici precedentemente descritti, si individuano tre differenti sistemi acquiferi:

- *complesso alluvionale superficiale* - costituito dai depositi quaternari (sedimenti alluvionali e fluvio-glaciali ghiaioso sabbiosi del Pleistocene medio-Olocene); tali depositi sono la sede di una falda freatica, la cui ricarica risulta principalmente legata al deflusso idrico superficiale; la potenza di questo complesso è localmente stimabile intorno ai 25-30 metri, tuttavia, poiché siamo in corrispondenza dell'arco morenico, lo spessore di sedimenti è in questo caso notevolmente superiore;
- *complesso villafranchiano* - formato dalle alternanze di sedimenti ghiaioso-sabbiosi con termini argillosi in facies "villafranchiana", nei cui depositi grossolani e ben permeabili sono contenute varie falde in pressione confinate da livelli fini - che costituiscono dei diaframmi impermeabili - e che rappresentano il sistema idrico più sfruttato della pianura torinese, sia per la redditività, sia per il notevole grado di protezione garantito dai setti impermeabili nei confronti di eventuali

fenomeni di inquinamento trasmessi dalla superficie; tali setti impermeabili (livelli limo-argillosi) si sviluppano con spessori non uniformi; la significativa continuità della circolazione idrica su grande scala (livello regionale) si ritiene presente per profondità maggiori di 35 metri. Oltre tale limite, i livelli argillosi e limosi appaiono come lenti discontinue, permettendo l'interscambio delle acque. In ogni caso, si tratta di un sistema idrico multifalda ben separato e distinto per caratteristiche idrodinamiche da quello mono falda sovrastante;

- *complesso pliocenico* - insieme di falde in pressione alloggiate presso la sequenza sabbioso argillosa di ambiente marino di età pliocenica; i livelli più grossolani sono comunque poco permeabili a causa dell'abbondante matrice fine, la produttività è pertanto scarsa.

Le caratteristiche del pozzo, desumibili dalla documentazione tecnica contenuta negli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, sono le seguenti.
Il pozzo, realizzato nel 2023, è profondo 204 metri dal piano-campagna e filtra tra -112 e -118 metri, tra -148 e -160 metri e tra -175 e -193 metri e ha una portata massima di concessione pari a 15 l/s.
Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 e da ulteriori atti amministrativi di modifica puntuale quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che, in corrispondenza del pozzo, la base dell'acquifero superficiale si colloca a una quota di circa 242 metri s.l.m., ovvero a circa -65 metri di profondità dal piano-campagna e, pertanto, il pozzo risulta a norma, dal momento che filtra esclusivamente gli orizzonti acquiferi profondi.

Al fine di ottenere una corretta valutazione dei parametri idrogeologici e idrodinamici dell'acquifero captato, tra il 31 gennaio e il 2 febbraio 2024 sono state eseguite sul pozzo una prova di pompaggio a gradini di portata progressivi (5 l/s, 10 l/s, 15 l/s, 20 l/s e 25 l/s) e una prova di risalita; i parametri e le proprietà idrodinamiche ricavate (comportamento idraulico, trasmissività, conducibilità idraulica, porosità efficace) e la ricostruzione della superficie piezometrica (direzione e gradiente di deflusso sotterraneo) sono stati utilizzati per la simulazione numerica del sistema idrico sotterraneo.
La proposta di definizione - individuata con il metodo cronologico e calcolata utilizzando il software WhAEM2000 - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 15 l/s - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca da basso a medio basso dell'acquifero captato mediante un confronto dei risultati ottenuti dall'applicazione delle metodologie di calcolo G.O.D e D.R.A.S.T.I.C..
L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno al pozzo, per una superficie di 314 metri quadrati; tale zona ricade completamente all'interno dell'area poligonale recintata gestita direttamente da S.M.A.T. S.p.A., risulta coltivata a prato ma non è oggetto di concimazione/diserbo chimico; gli unici manufatti presenti sono le infrastrutture idrauliche legate al collegamento in rete del pozzo;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 10.261 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, per una superficie di 30.713 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati *"Tavola: 1 – Aree di salvaguardia del pozzo Cadonasso sito nel Comune di Borgomasino (TO) - Scala 1:2.000"* e *"Elenco particelle catastali"*, estratti

conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Mario Naldi - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che le zone di rispetto, ristretta e allargata, ricadono totalmente in aree agricole per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e sono attraversate da tratti di viabilità secondaria utilizzati saltuariamente dal gestore per l'accesso al pozzo e dai proprietari dei fondi adiacenti e, per tale motivo, non si rileva un transito sistematico e significativo in termini di rischi correlati alla ricaduta di inquinanti aerodispersi e al dilavamento di sostanze antigelive e non costituiscono, pertanto, un centro di pericolo tale da dover prevedere interventi di sicurezza.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta, redatta dal professionista incaricato - dott. agr. Stefano Fioravanzo - contiene le conclusioni dello studio pedologico sugli areali interessati e indica che i terreni agrari ricadenti nelle zone di rispetto ristretta e allargata del pozzo sono caratterizzati da una capacità protettiva del suolo moderatamente alta. Conseguentemente, dal momento che la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero risulta essere da bassa a medio bassa, i suoli sono ascrivibili alla Classe 4 di gestione agricola e presentano, dunque, una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica che determina una minima limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture presenti.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *"Torinese"*, con nota in data 2/10/2025, ha trasmesso al Comune di Borgomasino (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Cadonasso* (codice identificativo SMAT POZ0983 - ROC0603), ubicato nel medesimo Comune di Borgomasino e gestito dal gestore d'Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Borgomasino (TO), interessato dall'area di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest)- esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 1/12/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di assicurare l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- all'interno dell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione della stessa area;

- nella zona di rispetto ristretta è vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- all'interno della zona di rispetto ristretta è vietata la realizzazione di nuove opere viarie, fatta eccezione per le piste ciclabili o per la viabilità agro-silvo-pastorale interpoderale o comunale;
- all'interno della zona di rispetto allargata è consentito realizzare nuova viabilità a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere le acque di dilavamento ed eventuali sversamenti accidentali, facendo in ogni caso riferimento a quanto previsto dal regolamento regionale 15/R/2006.

L'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza e effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 22/1/2026 - agli atti dell'amministrazione - ha evidenziato che il pozzo in esame approvvigiona il pubblico acquedotto del Comune di Borgomasino e che dispone dei risultati delle analisi chimiche e microbiologiche sui campioni d'acqua prelevata, nei quali sono state riscontrate diverse *Non conformità* microbiologiche legate al parametro *Batteri coliformi* a 37 °C. Nella medesima nota tuttavia, la stessa ASL, ha sottolineato che l'acqua emunta dal pozzo viene sottoposta, prima dell'immissione in rete, a trattamento di clorazione e, relativamente ai campionamenti effettuati presso la rete acquedottistica comunale, come previsto dalle vigenti normative, non sono state riscontrate *Non conformità* chimiche e microbiologiche.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13, in data 2/4/2026.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e del manufatto contenente il pozzo;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità che attraversano l'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del

regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato all'istanza di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamati;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *"Torinese"*, in data 2/10/2025, con la quale è stata trasmessa al Comune di Borgomasino (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Cadonasso* (codice identificativo SMAT POZ0983 - ROC0603), ubicato nel medesimo Comune di Borgomasino e gestito dal gestore d'Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest), in data 1/12/2025 - prot. n. 00105830;

vista la nota dell'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 22/1/2026 - prot. n. 0007893;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *"Torinese"* n. 58, in data 26/3/2026, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *"Torinese"*, in data 26/3/2026 - prot. n. 0001060/2026, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la nota del Settore A16.04C *Tutela e uso sostenibile delle acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, in data 3/6/2026 - prot. n. 00084113/2026, di richiesta

di integrazioni in merito alla documentazione precedentemente trasmessa;

vista la nota di S.M.A.T. S.p.A., in data 10/8/2026 - prot. n. 79198, di trasmissione della documentazione richiesta;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/1/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007" e successivi atti amministrativi di modifica puntuale;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano" così come integrato e corretto dal decreto legislativo

19/6/2025, n. 102;

determina

A. L’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Cadonasso* (codice identificativo SMAT POZ0983 - ROC0603), ubicato nel Comune di Borgomasino (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta negli elaborati *“Tavola: 1 – Aree di salvaguardia del pozzo Cadonasso sito nel Comune di Borgomasino (TO) - Scala 1:2.000”* e *“Elenco particelle catastali”*, estratti conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Mario Naldi - e allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
B. La definizione dell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 15 l/s - portata massima di esercizio prelevata in maniera continua dal pozzo.
C. Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne la conduzione di attività agricole nell’area di salvaguardia, tenuto conto che queste ricadono in Classe 4 di gestione agricola, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione, il pascolamento del bestiame e lo stoccaggio e l’accumulo di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari; l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari è altresì vietato nella zona di rispetto allargata. Inoltre, nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, è vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione.

I conduttori di particelle agricole ricadenti nell’area di salvaguardia devono, al fine di poter impiegare fertilizzanti e prodotti fitosanitari, sottoscrivere un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, che deve essere trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Il bilanciamento di cui sopra sarà dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R, o a mezzo di un analogo strumento. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture e l’apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall’Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti dalle norme tecniche di produzione integrata vigenti.

Nell’area di salvaguardia è sempre vietata l’utilizzazione di geodisinfestanti e di biocidi. Inoltre, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all’interno delle zone classificate o assimilate a bosco ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

D. Il gestore d’Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia adeguata e completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di

garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore e alle autorità di controllo;

- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell’opera di presa e del manufatto contenente il pozzo.

E. A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario della captazione - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all’ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- all’ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest).

F. A norma dell’articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Borgomasino, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all’interno dell’area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione *“Amministrazione trasparente”*.

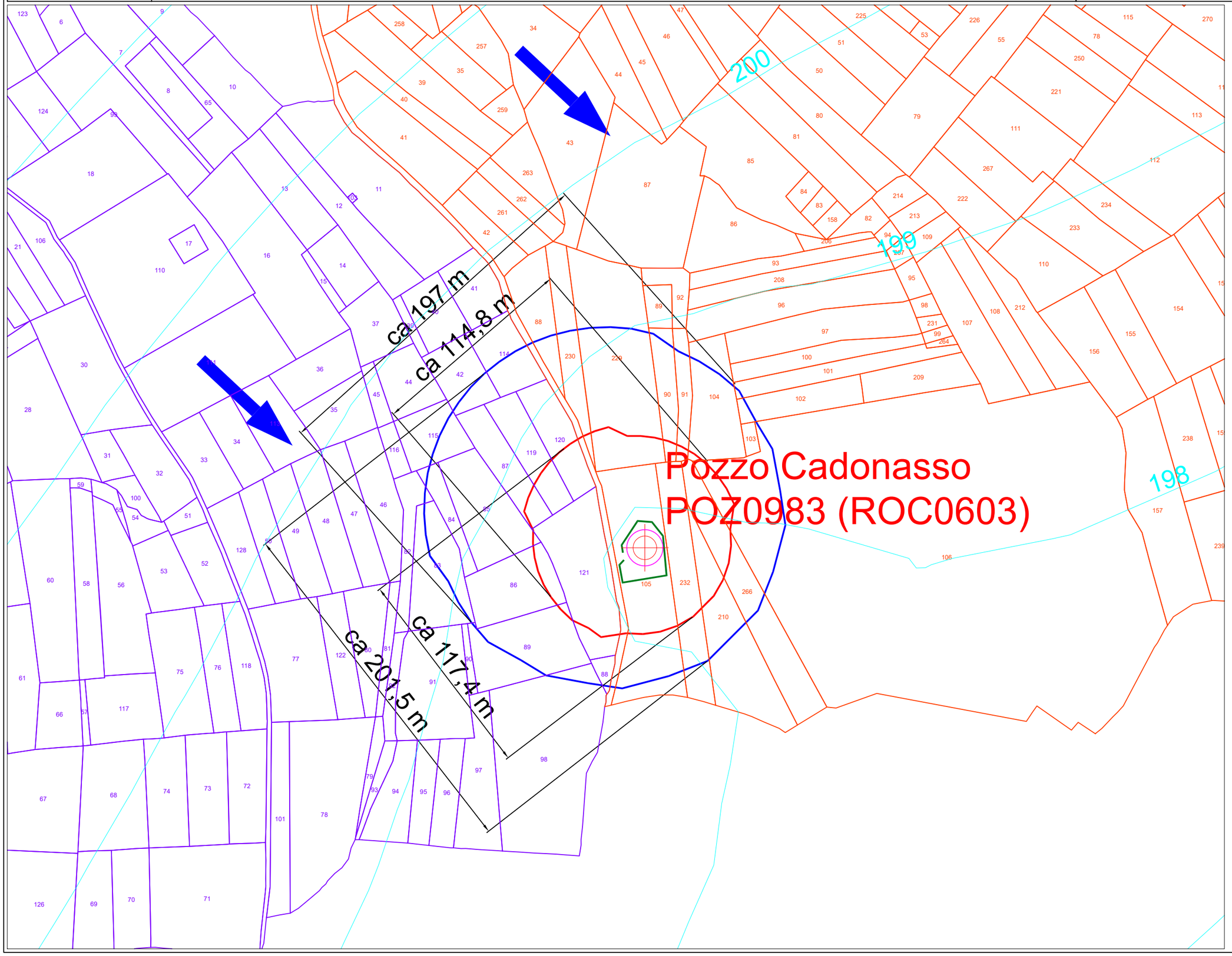
IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

Aree di salvaguardia del pozzo Cadonasso sito nel Comune di Borgomasino (TO)

Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia del pozzo su CTR

Cliente:	SMAT S.p.A.	Relazione:	25-107
Sito:	Borgomasino (TO)	Revisione:	0
Data:	Aprile 2025	Tavola:	1



LEGENDA

- Pozzo in esame
- Recinzione esistente
- Zona di tutela assoluta R=10 m
- Zona di rispetto ristretta (t=60 gg)
- Zona di rispetto allargata (t=180 gg)
- Direzione di deflusso idrico sotterraneo
- Linee piezometriche

Estensione aree di salvaguardia [mq]			
Pozzo	ZTA	ZRR	ZRA
P13186	314	10261	30713

Foglio catastale n. 10
Foglio catastale n. 21

N

0 5m

Scala 1:2000

Elenco particelle catastali ricomprese nell'area di salvaguardia del pozzo Cadonasso – Comune di Borgomasino (TO)

Estensione area di salvaguardia mq			
Pozzo	**ZTA**	**ZRR**	**ZRA**
Cadonasso	314	10261	30713

ZONA di TUTELA ASSOLUTA			
Foglio	**Particella**	**Destinazione d'uso**	**Occupazione**
10	105	area agricola	parziale
ZONA di RISPETTO RISTRETTA			
10	90	area agricola	parziale
10	91	area agricola	parziale
10	104	area agricola	parziale
10	105	area agricola	parziale
10	106	area agricola	parziale
10	210	area agricola	parziale
10	229	area agricola	parziale
10	230	area agricola	parziale
10	232	area agricola	parziale
10	266	area agricola	parziale
21	84	area agricola	parziale
21	85	area agricola	parziale
21	86	area agricola	parziale
21	87	area agricola	parziale
21	119	area agricola	parziale
21	120	area agricola	parziale
21	121	area agricola	parziale
ZONA di RISPETTO ALLARGATA			
10	88	area agricola	parziale
10	90	area agricola	parziale
10	91	area agricola	parziale
10	101	area agricola	parziale
10	102	area agricola	parziale
10	103	area agricola	totale
10	104	area agricola	parziale
10	105	area agricola	parziale
10	106	area agricola	parziale
10	210	area agricola	parziale
10	229	area agricola	parziale
10	230	area agricola	parziale
10	232	area agricola	parziale
10	266	area agricola	parziale
21	42	area agricola	parziale
21	82	area agricola	parziale
21	83	area agricola	parziale
21	84	area agricola	parziale
21	85	area agricola	totale
21	86	area agricola	totale
21	87	area agricola	totale
21	88	area agricola	totale
21	89	area agricola	parziale
21	98	area agricola	parziale
21	114	area agricola	parziale
21	115	area agricola	parziale
21	119	area agricola	totale
21	120	area agricola	totale
21	121	area agricola	totale